



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

Nr. 45 del 03/06/2019

Oggetto:

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI.

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di giugno, alle ore 16,00 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione Prot. n. 3177 del 21/05/2019, disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. La seduta è in prima convocazione. Risultano all'inizio della trattazione del presente punto:

SINDACO

1) Signorini Stefania Assente

Consiglieri

2) Baia Raimondo	Presente	3) Baldassini Marco	Presente
4) Brandoni Goffredo	Presente	5) Calcina Loris	Presente
6) Cappanera Luca	Presente	7) Caricchio Stefano	Presente
8) Cipolletti Romolo	Presente	9) De Luca Vincenza	Presente
10) Federici Franco	Presente	11) Fiorentini Giorgia	Presente
12) Frapiccini Bruno	Assente	13) Grilli Luca	Presente
14) Luchetti Marco	Presente	15) Luciani Laura	Assente
16) Marini Stefania	Presente	17) Serpilli Caterina	Presente

Presenti: **14** Assenti: **3**

Sono presenti anche gli Assessori Al Diry Yasmin, Barchiesi Valentina, Giacanella Marco, Mondaini Raimondo, Rossi Clemente, non facenti parte del Consiglio Comunale.

Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da referto del messo Comunale.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nocelli Francesco Maria, presiede la seduta il Consigliere Comunale Brandoni Goffredo che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio alla discussione sull'oggetto sopra indicato.

La seduta è pubblica.



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su supporto digitale e conservata agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90. Gli interventi e le repliche sono riportati come da trascrizione integrale effettuata da ditta specializzata.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Falconara M.ma non dispone, nell'ambito della propria dotazione organica, di un ufficio legale per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Ente nei vari procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali;
- che la disciplina previgente al nuovo codice degli appalti, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, come confermata dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, prevedeva che l'affidamento dei servizi legali potesse essere ricondotto sia alla figura dell'appalto di servizi (in relazione agli affidamenti di incarichi di consulenze legali), sia a quello della prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e segg. codice civile (in relazione agli incarichi di patrocinio legale veri e propri), lasciando ampi margini agli affidamenti diretti;
- che, pertanto, a fronte dell'esigenza di tutelare l'Ente in tali procedimenti, si è fino ad oggi provveduto ad affidare *intuitu personae* specifici incarichi a legali esterni, abilitati all'esercizio della professione forense, previa effettuazione delle verifiche di legge, ivi compresa quella relativa alla congruità ed alla correttezza dei preventivi offerti in relazione ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 10/3/2014 (di norma, fin dall'anno 2001, contenuti entro i minimi tariffari ivi riportati);

CONSIDERATO che l'art. 17 del citato nuovo codice degli appalti rubricato "*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi*" stabilisce che:

"Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi

.....

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31 e successive modificazioni;

.....

.....

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31 e successive modificazioni;

.....

.....



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

CONSIDERATO altresì quanto disposto dall'art. 4 "Principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici esclusi" dello stesso D.Lgs. 50/2016, che recita testualmente "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";

DATO ATTO:

- che a seguito della segnalazione di dubbi interpretativi da parte di molti operatori del settore, conseguente all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, oltre che dalla riscontrata disomogeneità dei procedimenti amministrativi seguiti per l'affidamento dei servizi legali, l'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ritenuto di predisporre, ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, un documento contenente Linee Guida in materia di affidamento dei servizi legali, da intendersi come atti di regolazione a supporto delle stazioni appaltanti, con natura non vincolante di provvedimenti amministrativi (parere Consiglio di Stato 855/2016);
- che tali Linee Guida, in data 10/4/2017, sono state pubblicate sotto forma di documento di consultazione, al fine di acquisire osservazioni e commenti da parte degli operatori del Settore;
- che all'esito dell'esame dei contributi pervenuti da parte di stazioni appaltanti, associazioni di categoria, ordini professionali e operatori economici, l'A.N.A.C. tenendo conto delle osservazioni pervenute ha elaborato il testo definitivo che ha trasmesso al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere;
- che il Consiglio di Stato ha invitato l'A.N.A.C., in considerazione delle novità normative intervenute in materia, ad acquisire anche i pareri del Consiglio Nazionale Forense, del Ministero della Giustizia, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché del Dipartimento delle Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, ad esito, delle osservazioni acquisite dai predetti enti, ha rilasciato il parere definitivo n. 2017 del 3 agosto 2018;
- che ad esito del suddetto parere, l'A.N.A.C. ha elaborato la versione definitiva delle Linee Guida in materia di affidamento dei servizi legali, approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

DATO ATTO altresì:

- che il Piano Triennale 2018-2020 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Falconara M.ma, adottato con delibera G.C. n. 113 del 27/3/2018 ha inserito, tra le misure di prevenzione della corruzione, la misura generale di regolazione n. 2 prevede la "Elaborazione testo di regolamento e proposta di delibera consiliare disciplinante i criteri di scelta dell'avvocato a cui conferire il patrocinio legale dell'Ente", da attuarsi a cura dei Dirigenti del 1° Settore (con riferimento al contenzioso generale) e del 2° Settore (con riferimento al contenzioso tributario) entro il 30 settembre 2018;
- che, nelle more della imminente adozione della versione definitiva delle Linee Guida A.N.A.C. in materia di affidamento dei servizi legali, permanendo da chiarire aspetti controversi tra la posizione dell'Autorità e quella del Consiglio di Stato che aveva emesso il parere definitivo, la Giunta Comunale, nella seduta del 9 settembre 2018 con comunicazione n. 74



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

ha posticipato l'attuazione della suddetta misura anticorruzione alla data del 31 dicembre 2018;

- che successivamente, al fine di attendere che su tali Linee Guida si pronunciasse dottrina e giurisprudenza, in modo da renderne l'applicazione tra enti più omogenea e giuridicamente corretta, la Giunta Comunale ha stabilito di posticipare ulteriormente l'adozione del regolamento, inserendolo tra le misure anticorruzione nel nuovo P.T.P.C.T. relativo al triennio 2019/2021 (adottato in forma di bozza in consultazione con delibera G.C. n. 30 del 31/1/2019), e fissando il termine per la definizione della delibera di adozione del suddetto Regolamento al 30/4/2019;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alla suddetta misura prevista dal P.T.P.C.T. 2019/2021, intesa non come mero adempimento formale, ma come strumento per proceduralizzare gli affidamenti degli incarichi legali, nell'ottica della massima applicazione dei principi di trasparenza e imparzialità amministrative;

VISTI:

- il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 (cd. "Testo Unico degli Enti Locali");
- il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (cd. "Nuovo codice dei contratti pubblici");
- lo schema di regolamento allegato e facente parte integrante del presente atto;

DELIBERA

1) di approvare il "Regolamento Comunale per l'Affidamento degli Incarichi Legali" secondo lo schema allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento NON è rilevante ai fini dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;

3) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, è STAMPATI GABRIELLA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ceduta la parola per l'illustrazione dell'argomento, come segue:

ASSESSORE GIACANELLA

Buonasera a tutti. Grazie Presidente.

Il punto è stato già discusso in Commissione, in parte anche modificato con alcuni suggerimenti fatti dalle opposizioni.

Come avevamo anticipato era un punto al quale stavamo lavorando tempo fa, ne avevamo anticipato in qualche Consiglio Comunale che sarebbe uscito il bando per l'affidamento degli incarichi esterni.

È un bando che ha sicuramente come prima peculiarità quella di essere un bando aperto, quindi un bando al quale è possibile sempre iscriversi, ci sono varie sotto-categorie, categorie, contenzioso amministrativo, civile,



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

lavoro, penale, tributario-contabile, sezione speciale, sezione speciale in materia urbanistica, sezione speciale in materia societarie, sezione speciale in materia di appalti e lavori pubblici.

Ovviamente ci sono dei requisiti che sono i requisiti di legge, quelli classici.

Abbiamo cercato di contemperare la necessità di variare e anche che l'Ente sia rappresentato sempre dal miglior professionista possibile per la causa oggetto della vertenza.

Questo noi crediamo che sia un buon bando, quindi che consentirà la tutela migliore per l'Ente.

Tra le particolarità, che poi è stata inserita anche su indicazione dell'opposizione, quella di chiedere tre preventivi, poi la scelta però non dipenderà solo dal prezzo ed è un elemento che anche l'ANAC ha rivisto in tal senso, ma dipenderà poi anche dalla professionalità, acquisita attraverso dei titoli di studio, oppure dalla professionalità acquisita nell'esercizio della propria professione in determinati ambiti.

Diciamo per il resto l'abbiamo letto in Commissione, quindi io non aggiungerei altro e magari se poi in discussione c'è qualche punto lo affronteremo.

Svoltasi la discussione, con i sotto indicati interventi e repliche come da trascrizione integrale seguente effettuata da ditta specializzata:

CONSIGLIERE FEDERICI

Grazie Presidente.

È vero che abbiamo fatto una recente Commissione e indubbiamente abbiamo recepito che l'Amministrazione ha colmato questo vuoto, questo ritardo che altri enti avevano già un Regolamento da qualche anno.

Sostanzialmente si è recepito quelle che erano anche le linee guida dell'affidamento dei servizi da parte dell'ANAC, se c'è da fare, a parte che è stata presa dal Presidente quella piccola variazione sui tre preventivi, ho ribadito in Commissione, mi sembra anche qui in Consiglio di riportarlo, in merito all'art. 8, che secondo me al comma A e al comma B ci sia un'incongruenza o comunque può creare confusione, parliamo di affidamento di incarichi e dei criteri di scelta.

Se andiamo a leggere il punto A, la selezione dell'elenco degli operatori qualificati, deve essere esplicitato nell'atto di affidamento che possono tener conto di alcune situazioni, al punto A dice: dal curriculum professionale e relativi titoli accademici o professionali, attinenti alla materia oggetto del servizio legale da affidare. Questa è una valutazione che fa proprio l'Ente e che la vuole mettere in relazione al punto B, che è proprio quello che l'ANAC ci vuole far recepire che recita che quando si va ad affidamento degli incarichi si deve valutare: l'esperienza e la competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso, ovvero anche della questione rilevante per la sua soluzione. La professionalità e la competenza possono essere anche desunte dal numero delle rilevanze, dal valore economico, i servizi svolti, affini all'oggetto dell'affidamento.

Se, colleghi, andiamo a valutare i due commi, diventa non logico mettere due commi per dire sostanzialmente quello che il comma B già dice: quando andiamo a scegliere vogliamo l'esperienza e la competenza tecnica, perché? Perché, come abbiamo detto, da una parte c'è l'esperienza sul campo e dall'altra parte l'esperienza che può derivare da alcune soluzioni, che nel campo professionale uno ha, dalla competenza tecnica specifica su quel particolare argomento.

Quando io poi vado a mettere però il comma A, prima, un curriculum professionale e i relativi dati accademici e professionali, attinenti all'oggetto del servizio legale, vedo che o non riesco a recepire che sono in relazione entrambi, o comunque avevo proposto: mettiamoli con uno stesso comma. Se noi mettiamo sullo stesso piano curriculum professionale, esperienza e competenza tecnica, diciamo, andiamo dietro, sicuramente interpretiamo nella giusta ottica quelle che sono le indicazioni dell'ANAC, perché se da un punto di vista è più logico, da un punto di vista anche strutturale, mettiamo da una parte il curriculum professionale e relativi titoli accademici, come abbiamo detto, un professore universitario e dall'altra parte il B che sembrerebbe dire: va be' quello che invece è più bravo dal punto di vista pratico e di esperienza, abbiamo una soluzione che potrebbe essere in contrasto tra le parti. Se invece mettiamo tutti e due i commi, quindi titoli, esperienza e competenza tecnica, non sbagliamo, anche perché secondo il mio parere questo A è superfluo, perché già nel B



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

si parlava di esperienza e competenza tecnica.

Se l'Amministrazione vuole mettere anche questo curriculum professionale e relativi titoli accademici, è necessario metterli nello stesso comma, sullo stesso piano, perché altrimenti se mettiamo l'A, vale più comunque addirittura a livello di scelta, il curriculum professionale e relativi titoli e il B: esperienza e competenza tecnica. Non valutate che correttamente ci sia qualche cosa che stride?

Per cui, ripeto, in modo sereno e tranquillo, se andiamo a verificare che quello che si dice è corretto, secondo me si potrebbe fare un emendamento e mettere A e B insieme, oppure eliminare, secondo me, il comma A, perché sicuramente l'ANAC ha voluto, con la dicitura esperienza e competenza tecnica, mettere da una parte sia i titoli che l'esperienza sul campo. Non so se sono stato chiaro sul punto, però sicuramente questi due commi non sono razionalmente connessi tra loro.

O ne facciamo un unico comma, che in questo punto allora valutiamo sia i titoli accademici, l'esperienza e la competenza tecnica, oppure eliminiamo il comma A, che ripeto è stato voluto da questa Amministrazione, quando l'ANAC parla, e questo è l'invito, di esperienza e competenza tecnica, perché entrambi ci sono: sia i titoli, in questa esperienza e competenza tecnica, che la competenza. Quindi professionalità e competenza tecnica in merito.

Grazie.

CONSIGLIERE FIORENTINI

Intanto sottolineo un aspetto che credo sia molto importante e rilevante e che in realtà non vi è alcun ritardo da parte di questa Amministrazione, rispetto alla stesura di questo Regolamento, per il semplice motivo che l'ANAC negli ultimi anni, dal 2017 in poi, si è trovata a discutere su questo argomento anche all'esito di una serie di osservazioni che sono state fatte da parte di ordini professionali, quali quelli dei Commercialisti e degli Avvocati, che erano chiaramente direttamente interessati a questo aspetto.

Quindi a seguito di una serie di circolari di differente natura e di contrasti anche giurisprudenziali di un certo rilievo, l'ANAC solo il 24 ottobre del 2018 ha finalmente emesso un documento nel quale, in maniera specifica, stabilisce quali sono i presupposti e le caratteristiche per stilare i regolamenti, che appunto andranno a disciplinare quelli che sono gli incarichi legali che gli enti devono affidare ai professionisti. Quindi assolutamente alcun ritardo, ma anzi forse una dimostrazione di estrema prudenza, determinata proprio da importanti osservazioni fatte dagli ordini di competenza, che ben conoscono probabilmente anche le problematiche concrete delle attività professionali e delle professionalità coinvolte in questi aspetti.

Rispetto alla questione sulla discussione che è già stata ampiamente fatta in sede di Commissione sull'art. 8 e la lettera A, B ed altre, intanto probabilmente la cosa evidente è che le lettere B, C, D ed E sono assolutamente lo specchio preciso e specifico della delibera ANAC, addirittura riportano le medesime diciture, proprio perché c'è la necessità di essere assolutamente coerenti e precisi rispetto al dettato e alle indicazioni fornite dall'ANAC.

La lettera A, che rappresenta non un'alternativa o un elemento che deve obbligatoriamente aggiungersi, è un elemento in più determinante soprattutto all'esito della particolarità di alcune materie che l'Ente si trova a dover affrontare, perché qui non parliamo di controversie che ad oggetto hanno materie complesse, per le quali sono richieste delle specificità di conoscenza della materia, che davvero sono di alta specializzazione e negli ordini come quelli della nostra zona, con tutto il rispetto per i professionisti presenti, io stessa faccio parte comunque di questa categoria, degli Avvocati, dico che probabilmente per alcune materie alcuni professionisti devono essere obbligatoriamente cercati al di fuori del nostro territorio, perché ci sono questioni che sono complesse.

Ecco perché spesso si fa riferimento a professori universitari o comunque soggetti che lavorano in ambiti molto particolari e che hanno specificità di conoscenza, quindi l'aggiunta di questa lettera A, dal curriculum professionale e relativi titoli accademici e professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale da affidare, è a mio avviso estremamente chiaro e molto specifico e sicuramente non cumulabile con l'altro, perché si tratta di un ulteriore elemento in più, che può giustificare appunto la necessità di far riferimento ad un professionista che abbia chiaramente preparazioni di livello un pochino differente da quelle che potrebbero



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

essere quelle di un avvocato, che fa la professione, ma che magari non ha titoli accademici, o non ha cattedre specifiche in materia.

Ripeto, Consigliere, possibile mai che non riusciamo mai in Consiglio Comunale? Io faccio questa osservazione perché ogni volta che facciamo una discussione, non mi sembra che nessuno di noi le abbia parlato sopra, quindi se ha diritto o meno a fare un altro intervento lo farà, non è un problema, lo farà, se ne è discusso ampiamente in Commissione. Già in Commissione abbiamo fatto le nostre osservazioni, non a caso alcune sono state recepite senza difficoltà alcuna, perché sono state ritenute assolutamente interessanti, mi sembra, giusto? Questa ne abbiamo discusso e parlato, per l'Ente ha una certa valenza, è una scelta anche specifica, che evidentemente è stata dettata con una volontà. Tutto qui, poi se ha qualcosa da ridire, ripeto, gli altri Consiglieri hanno ascoltato, se reputano decideranno di votare se fare questo tipo di osservazione o meno. Io reputo che si tratta di cose differenti e che, ripeto, sono di altro tipo, perché l'ho specificato e il chiarimento è evidente.

CONSIGLIERE FEDERICI

E' l'occasione per chiarire che quando si parla italiano penso e spero di essere stato chiaro in quello che avevo espresso, ma forse non è così.

Io ho detto che nel B chiaramente si parla di esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia, è già previsto in B. La mia contestazione è dire: se è prevista in B, perché ci rimettiamo curriculum professionale? Quindi non è vero che la A è competenza per materia e il B competenza non per materia.

Lo specifica bene, perché se nell'ANAC fa un unico comma per quanto riguarda l'esperienza e la competenza, quindi è chiaro che come competenza nella materia, c'è scritto: esperienza, competenza tecnica da intendersi come competenza nella materia. Più chiaro di questo mi pare non ci sia.

Ecco perché, per carità ognuno, è un discorso di lana caprina, ma questa cosa è chiara, per cui riteniamo che il primo curriculum professionale sia assorbito in questo comma B che contempla sia l'esperienza che la competenza tecnica nella materia.

Dato che, ripeto, questo è un atteggiamento molte volte della maggioranza, di non voler neanche recepire quello che sembra particolarmente evidente, il Gruppo voterà non logicamente contro, perché sarebbe un controsenso, ma si astiene in merito. Grazie.

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti i Pareri in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;

Dato atto che la competente Commissione Consiliare Permanente I^a si è riunita, per l'esame della proposta, il giorno 30/05/2019;

Con votazione in forma palese che dà il seguente risultato

[E' uscito Luchetti ed il numero dei presenti è sceso a 13]

Presenti (13) :

- Presidente	- Caricchio	- Calcina
- Federici	- Baia	- Fiorentini
- Serpilli	- Marini	- Cappanera
- De Luca	- Cipolletti	- Grilli
- Baldassini	-	-

Favorevoli (9) :

- Presidente	- Baia	- Fiorentini
--------------	--------	--------------



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

- Serpilli - Marini - Cappanera
- De Luca - Cipolletti - Grilli

Contrari (0) :

Astenuti (4) :

- Caricchio - Calcina - Federici
- Baldassini - -

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione, il cui testo è da intendersi qui interamente trascritto.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti (13) :

- Presidente - Caricchio - Calcina
- Federici - Baia - Fiorentini
- Serpilli - Marini - Cappanera
- De Luca - Cipolletti - Grilli
- Baldassini - -

Favorevoli (9) :

- Presidente - Baia - Fiorentini
- Serpilli - Marini - Cappanera
- De Luca - Cipolletti - Grilli

Contrari (0) :

Astenuti (4) :

- Caricchio - Calcina - Federici
- Baldassini - -

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di rispettare la tempistica di adozione del regolamento, quale misura anticorruzione prevista nel P.T.P.C.T. 2019/2021.



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Nocelli Francesco Maria

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Brandoni Goffredo

Per estratto conforme al suo originale

lì, 15-10-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Maria Nocelli)

A T T E S T A T O D I E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 26-10-2019 per la scadenza del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000).

lì, 15-10-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Maria Nocelli)

A T T E S T A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a decorrere dal 15-10-2019.

lì, 15-10-2019

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Maria Nocelli)